



SOLUZIONE IMPRESA

**Contratto di Assicurazione
Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica, R.C.T.,
Assistenza, Tutela Legale dedicato alle Attività
Commerciali e di Impresa**

■ **Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere
consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto** ■

■ **Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa** ■



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (R)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "SOLUZIONE IMPRESA"

Documento aggiornato a Giugno 2017

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 134,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 268,1%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Pertanto, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione, che deroga all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

È facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo.

3. Copertura assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Sezione Incendio

L'assicurazione indennizza i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio e quant'altro previsto all'Art. 20 delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) scoppio, esplosione e implosione;
- d) caduta di aeromobili;
- e) urto di veicoli stradali;
- f) bang sonico;
- g) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- h) fuoriuscita di fumo;
- i) atti dolosi, di terrorismo e sabotaggio;
- j) eventi atmosferici;
- l) sovraccarico di neve;
- m) fenomeni elettrici;
- n) fuoriuscita di acqua condotta;
- o) ricerca e riparazione guasti;
- p) danni da caduta di alberi;
- q) guasti allo scopo di limitare i danni;
- r) spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro;
- s) spese sostenute dal Contraente per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare;
- t) spese ed onorari del perito.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 20 e nell'allegato A - Sezione Incendio delle Condizioni di assicurazione.

Ulteriori garanzie sempre operanti:

- Selling price (merci al prezzo di vendita);
- Operazioni peritali;
- Deroga alla proporzionale.

Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 21, 22 e nell'allegato A - Sezione Incendio delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamate in polizza e indicata in polizza la somma assicurata e/o il codice di clausola speciale:

- Ricorso terzi
Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 27 e nell'allegato A - Sezione Incendio delle Condizioni di assicurazione.
- Merci in refrigerazione - Codice I10
Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 28 e nell'allegato A - Sezione Incendio delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni disciplinate agli Artt. 23 e 24, che elencano i rischi esclusi dalla garanzia e all'allegato A - Sezione Incendio, che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti delle Condizioni di assicurazione.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Assicurazione parziale (regola proporzionale), art. 1907 del codice civile.

Se dalle stime fatte il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all'importo del danno accertato a termini di polizza ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

- a) Danno subito dal fabbricato: Euro 10.000,00
- b) Somma assicurata: Euro 100.000,00
- c) Costo di ricostruzione: Euro 150.000,00
- d) Danno indennizzabile: Euro 6.666,66

$$\frac{a \times b}{c} = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: $\frac{10.000,00 \times 100.000,00}{150.000,00} = 6.666,66$

Avvertenza

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*
- c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- d) *Danno indennizzabile: Euro 2.900,00*

$$c - b = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- e) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- f) *Scoperto previsto dal contratto: 15%*
- g) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- h) *Danno indennizzabile: Euro 2.550,00*

$$g - (g \times 15/100) = h$$

*Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:
3.000,00 (3.000,00 x 15%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00*

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- i) *Limite di indennizzo: Euro 2.000,00*
- j) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- k) *Danno indennizzabile: Euro 2.000,00*

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato: Euro 2.000,00

Sezione Furto e Rapina

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti al contenuto a seguito di quanto previsto all'Art. 30 delle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del codice civile esposta nella relativa Avvertenza della Sezione Incendio della presente informativa.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- furto;
- rapina ed estorsione;
- danni cagionati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- guasti cagionati dai ladri agli infissi;
- atti vandalici;
- portavalori;
- spese ed onorari del perito;
- spese per duplicazione documenti;
- spese per la sostituzione delle serrature;
- spese sanitarie sostenute in Italia.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 30 e nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione.

Ulteriori garanzie sempre operanti:

- Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro;
- Selling price (merci al prezzo di vendita);
- Indennizzo enti particolari.

Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 33, 35 e 36 e nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 34 e 37, che elencano i rischi esclusi dalle coperture assicurative e dall'allegato A - Sezione Furto e Rapina che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Diminuzione delle somma assicurate: in caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 57 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- e) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- f) *Scoperto previsto dal contratto: 15%*
- g) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- h) *Danno indennizzabile: Euro 2.550,00*

$$g - (g \times 15/100) = h$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

$$3.000,00 - (3.000,00 \times 15\%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00$$

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- i) *Limite di indennizzo: Euro 2.000,00*
- j) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- k) *Danno indennizzabile: Euro 2.000,00*

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato: Euro 2.000,00

Sezione Cristalli

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti da rottura di lastre o di vetrinette, pertinenti all'esercizio assicurato dovuti a rottura per causa accidentale o a fatto involontario di terzi, degli addetti o del Contraente.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del codice civile esposta nella relativa avvertenza della Sezione Incendio della presente informativa.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'Art. 40 e all'allegato A - Sezione Cristalli delle Condizioni di assicurazione, che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
 - b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*
 - c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
 - d) *Danno indennizzabile: Euro 2.900,00*
- c - b = d*

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare. I limiti d'indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- e) *Limite di indennizzo: Euro 2.000,00*
- f) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- g) *Danno indennizzabile: Euro 2.000,00*

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato: Euro 2.000,00

Sezione Elettronica

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai macchinari ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 42 e nell'allegato A - Sezione Elettronica delle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del codice civile esposta nella relativa avvertenza della Sezione Incendio della presente informativa.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate nell'Art. 44 e dall'allegato A - Sezione Elettronica, che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Su tutte le coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 500,00*
- c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- d) *Danno indennizzabile: Euro 2.500,00*

c - b = d

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 500,00 = 2.500,00

Sezione Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività identificata in polizza in base ad un codice di attività tra quelli elencati nell'allegato A delle Condizioni di assicurazione.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 58 e nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- responsabilità personale dei prestatori di lavoro;
- prelievo, consegna e rifornimento merci;
- committenza;
- danni a mezzi sotto carico e scarico;
- danni da interruzione o sospensione di attività;
- estensioni diverse;
- danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro e di terzi;
- smercio;
- R.C. Postuma;
- scavi e condutture sotterranee;
- veicoli a motore di terzi in consegna;
- danni da incendio;
- R.C.T. Cose portate dai clienti.

Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 e nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione.

Il premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto nel caso in cui venga richiamato in polizza il codice R127 – R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato della Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 77 e nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili (numero medio degli addetti). Qualora il Contraente dovesse omettere di comunicare per iscritto nei termini le variazioni in aumento del numero medio degli addetti originariamente dichiarato, in caso di sinistro la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero medio degli addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali e sottolimiti ridotti in eguale proporzione ai sensi dell'art. 1869 del codice civile.

Ulteriori particolari sono descritti nell'Art. 80 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 61 e 69, che elencano rispettivamente l'area geografica in cui operano le garanzie, i rischi esclusi e le persone non considerate terze ai fini dell'assicurazione, e all'allegato A - Sezione Responsabilità Civile che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti delle Condizioni di assicurazione.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene addebitata all'Assicurato. Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*
- c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- d) *Danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00*
- e) *Franchigia addebitata all'Assicurato: Euro 100,00*

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene calcolato sull'importo da risarcire. Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- f) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- g) *Scoperto previsto dal contratto: 15%*
- h) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- i) *Danno risarcibile: Euro 3.000,00*
- j) *Scoperto addebitato all'Assicurato: Euro 450,00*

Su alcune delle coperture è previsto un limite di risarcimento che limita l'importo da risarcire.

I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di risarcimento:

k) Limite di risarcimento: Euro 50.000,00

l) Ammontare del danno subito: Euro 80.000,00

m) Danno risarcibile: Euro 50.000,00

Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue:

Danno subito: Euro 80.000,00 > Limite di risarcimento

Danno risarcibile: Euro 50.000,00

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:

Massimale: Euro 250.000,00

Danno: Euro 300.000,00

Danno risarcibile: Euro 250.000,00

Sezione Assistenza

Per l'Assistenza HDI si avvale di Europ Assistance, Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, che fornisce le prestazioni di seguito elencate attraverso la propria Centrale Operativa nei modi ed entro i limiti indicati nei punti da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della Sezione Assistenza Art. 81 "Prestazioni", delle Condizioni di assicurazione.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice e di gestione e liquidazione dei sinistri di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- invio di un idraulico per interventi di emergenza;
- pronto intervento per danni da acqua;
- invio di un elettricista per interventi di emergenza;
- fornitura temporanea di energia elettrica;
- invio di un fabbro per interventi di emergenza;
- invio di un serrandista in caso di emergenza;
- invio di un frigorista per interventi di emergenza;
- invio di un vetraio per interventi di emergenza;
- invio di un sorvegliante;
- rientro anticipato;
- trasloco.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 81 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'Art. 82 delle Condizioni di assicurazione.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Sezione Tutela Legale

Per la Tutela Legale HDI si avvale di ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea), in seguito denominata ARAG, Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, così come previsto alla Premessa ed all'Art.6 delle "Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale".

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, compresi i relativi oneri non ripetibili, che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato per la difesa dei propri interessi.

Le seguenti spese rientrano in garanzia:

- per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;

- del legale di controparte;
- per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- di giustizia;
- il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28).

La garanzia è operante per tutelare l'Assicurato per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza;
- 3) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 4) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- 5) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi.

Ulteriori particolari sono descritti agli Artt. 84, 94 e 95 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli Artt. 85, 91, 97 e 98 delle Condizioni di assicurazione, che elencano rispettivamente le delimitazioni dell'oggetto, l'area geografica in cui operano le garanzie, le cause di risoluzione del contratto e i rischi esclusi dalla garanzia.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'Art. 3 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Esempio di applicazione del pagamento di massimale per la garanzia Tutela Legale:

Massimale per sinistro: Euro 11.000,00;

Spese per il legale e per perizie sostenute dall'Assicurato: Euro 18.000,00

Indennizzo massimo: Euro 11.000,000

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**Avvertenza**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Avvertenza

Le Condizioni di assicurazione riportano dettagliatamente, nell'Elenco Attività, le attività assicurabili e la relativa classe di rischio con la quale la Società calcola il premio di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1898 del codice civile.

In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell'articolo 1897 del codice civile.

6. Premio

Il premio di polizza ha cadenza annuale.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- addebito in c/c.

Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, i costi a carico del Contraente e del Debitore/Assicurato ammontano al 37,6 %, di cui la quota parte percepita in media dall'intermediario ammonta al 15,0 % dei premi imponibili annui.

Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a Euro 646,50, i costi a carico del Contraente ammontano a Euro 244,38, di cui la quota parte percepita dall'intermediario ammonta a Euro 96,98.

Avvertenza:

In caso di rinnovo, l'attestato di versamento del premio effettuato dal Contraente è disponibile collegandosi al sito: <http://verificadocumenti.hdiassicurazioni.it/servizi/venetobanca/AttestatiPagamento.aspx>

7. Rivalse

Per le Sezioni Incendio, Cristalli, Elettronica la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso il contraente e verso gli addetti, nonché verso le società controllate, consociate o collegate del Contraente.

Per le altre Sezioni, l'assicuratore che ha pagato l'indennizzo subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti del terzo responsabile del danno per il recupero di quanto pagato. Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge.

8. Diritto di recesso**Avvertenza**

È prevista la possibilità di recedere dal contratto sia da parte del Contraente che da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l'Art. 9 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.

È facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Come disciplinato dall'art. 2952 del codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket;
- Cristalli, Elettronica e Tutela Legale: 21,25%;
- Assistenza: 10%.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo****Avvertenza**

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

Ulteriori dettagli sono descritti agli Artt. 86, 87 e 88 delle Condizioni di assicurazione.

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni Incendio, Furto e Rapina, Cristalli, Elettronica

Avvertenza

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- presentare denuncia anche alle Autorità Giudiziarie in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso,

esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo entro il termine di 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza o ne ha avuto la possibilità;

- *denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.*

Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo. Ulteriori dettagli sono descritti all'Art. 47 delle Condizioni di assicurazione.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all'indennizzo entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto. Ulteriori dettagli sono descritti all'Art. 55 delle Condizioni di assicurazione. In caso di polizza stipulata per conto di chi spetta l'indennizzo verrà corrisposto al legittimo proprietario, salvo diversa disposizione di quest'ultimo.

Per la garanzia Sezione Responsabilità Civile:

Avvertenza

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia all'intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento a questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nei termini previsti dalla legge.

Ulteriori dettagli sono descritti all'Art. 78 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Ai sensi di legge l'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all'Assicurato qualora quest'ultimo lo richieda espressamente.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto.

Per la garanzia Assistenza:

Avvertenza

La Società ha affidato la gestione dei sinistri Sezione Assistenza a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Piazza Trento n. 8 - 20135 MILANO alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, può telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero telefonico verde 800 542 002, oppure al numero di Milano 02 58286671 oppure inviare un telegramma presso EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano o un fax al n. 02 58384234.

Ulteriori particolari sono descritti nell'apposita Sezione Assistenza delle Condizioni di assicurazione.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Per la garanzia Sezione Tutela Legale:

Avvertenza

La Società ha affidato i sinistri di Tutela legale ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea) con Sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite email alla casella denunce@arag.it o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti), invece, si possono utilizzare le email del responsabile di zona che segue il sinistro, fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria.

Per la gestione del sinistro vi sono specifiche modalità operative e limitazioni. Ulteriori dettagli sono descritti agli Artt. 86, 87 e 88 delle Condizioni di assicurazione.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità:

Rivolgendosi alla Filiale o all'Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto.	
A mezzo fax al numero verde:	800.60.61.61

A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero verde:	800.23.31.20
I sinistri Tutela Legale e Assistenza devono essere denunciati direttamente alle Imprese che gestiscono i sinistri	

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali
Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (RM)
Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'Intermediario non rivesta la qualifica di agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'Intermediario stesso.

In caso l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (di sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell'agente), potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito www.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net>.

14. Arbitrato: arbitrato irrituale

Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni Incendio, Furto e Rapina, Cristalli, Elettronica è previsto l'arbitrato.

Ulteriori particolari sono descritti all'Art. 49 delle Condizioni di assicurazione.

Per la Sezione Tutela Legale è previsto l'arbitrato e i particolari sono descritti nell'Art. 89, al punto 7 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all'Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it.

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti

Il titolare, i soci, i prestatori di lavoro dipendenti e non dipendenti (anche occasionali) e i familiari del Contraente che operano nell'impresa artigiana.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività commerciale

L'attività economica organizzata per la vendita di merci o prodotti (comprese le operazioni di installazione, montaggio, assistenza, manutenzione e riparazione, purché aventi carattere di accessorietà rispetto alla vendita), oppure per l'erogazione di servizi direttamente all'utente finale, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa, esercitata nell'ubicazione indicata in polizza, incluse eventuali aree adiacenti il fabbricato in cui si trova l'esercizio commerciale ed allo stesso pertinenti.

Attività non commerciale

L'attività economica organizzata per la produzione, manutenzione e riparazione di beni (comprese le operazioni di vendita, purché aventi carattere di accessorietà rispetto alla produzione), con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all'attività stessa, esercitata nell'ubicazione indicata in polizza, incluse eventuali aree adiacenti il fabbricato in cui si esercita l'attività.

Azienda (relativo alla Sezione "Assistenza")

Il luogo situato in territorio italiano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Banchi e armadi frigoriferi

Le attrezzature autonome poste nell'ambito dell'esercizio o deposito commerciale, adibiti alla conservazione delle merci deperibili destinate alla vendita.

Cassaforte

Contentore dotato almeno delle seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi;
- chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
- peso minimo 200 kg (tranne per le cassaforti a muro, dotate di corpo d'acciaio, dello spessore di almeno 2 millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

Catenaccio

Robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.

Contenuto

È l'insieme delle seguenti categorie di beni:

- **Attrezzature, arredamento.**
- **Macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche:** macchine ed apparecchiature azionate da corrente debole, quali ad esempio: sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers e relative unità periferiche, di trasmissione e di ricezione dati, terminali POS, registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, stampanti, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso (sono esclusi i telefoni cellulari), citofoni, impianti di segnalazione e di allarme, impianti e mezzi di sollevamento (ascensori e montacarichi rientrano nella definizione di fabbricato), di pesa, di trasporto (non iscritti al PRA), macchine per ufficio in genere; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle categorie di beni qui elencate ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla categoria "macchinari ed apparecchiature".
- **Merci e prodotti:** materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività commerciale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, contenitori, supporti, scarti e ritagli di lavorazione e quant'altro di simile e pertinente all'attività assicurata. Nel valore sono comprese le relative

imposte.

Sono parificate a merci le cose mobili di terzi in lavorazione, manutenzione e riparazione. Sono esclusi veicoli a motore targati e ciclomotori non costituenti merce inerente all'attività commerciale assicurata.

- **Enti particolari:** archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, fotocolor, modelli e simili.
- **Valori:** denaro, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore attinente all'esercizio dell'attività assicurata, quali ad esempio: francobolli, marche da bollo, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio, esclusi i preziosi.
- **Preziosi:** oro o platino lavorati o grezzi, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, corallo, gioielli.
- **Oggetti d'arte:** quadri, tappeti, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.
- **Effetti personali del Contraente e degli addetti:** valori, oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori. Non sono considerati effetti personali biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti.

Sono comprese le addizioni e migliorie apportate dal locatario (quali ad esempio rivestimenti, soffittature, soppalchi) anche se rientranti nella definizione di fabbricato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Coperture

Il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno diretto

Il danno materiale subito direttamente dalle cose assicurate per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno materiale

La distruzione totale o parziale delle cose.

Danno patrimoniale

Danno che non è danno a cose o danno a persona o la conseguenza di danno a cose o danno a persona.

Decorrenza e durata (relativo alla Sezione "Assistenza")

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Dipendenze

Locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, soffitte, mense, servizi e simili, anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione Territoriale (relativo alla Sezione "Assistenza")

Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Estorsione

È il reato commesso da chi costringe un'altra persona, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del codice penale).

Fabbricato

La costruzione edile variamente elevata contenente i beni dell'esercizio o deposito, incluse le porzioni di civile abitazione se assicurate, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate, esclusa l'area; con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne), tappezzerie, tinteggiature, mouquettes, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, dipendenze e box (esclusi palloni pressostatici)

anche in corpi separati, purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale. È esclusa la pavimentazione all'aperto. Sono compresi le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprietario del fabbricato.

In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche le rispettive quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. Salvo diversa pattuizione si intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà del Contraente.

I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti classi:

- **Prima Classe:** fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.
- **Seconda Classe:** fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti.

Le caratteristiche del fabbricato possono essere indifferentemente di prima e seconda classe, aventi pertanto strutture portanti verticali, parete esterne e tetto in materiale incombustibile, solai comunque costruiti. È tollerata la presenza di legno, materiale plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto in misura non superiore al 15% delle rispettive superfici.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione.

Fissi ed infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, l'illuminazione, la comunicazione e l'aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Forme di garanzia

- **valore intero:** la somma assicurata corrisponde all'intero valore dei beni assicurati; se tale somma risulta inferiore, il danno viene indennizzato in proporzione tra somma assicurata e l'effettivo valore al momento del sinistro (calcolato in base al criterio "valore a nuovo" o "valore al momento del sinistro"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1907 del codice civile;
- **primo rischio assoluto:** l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 52 "Assicurazione parziale" ed in deroga a quanto previsto all'art. 1907 del codice civile.

Franchigia

L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

È il reato, previsto dagli artt. 624 e 624bis del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto (relativo alla Sezione "Assistenza")

È il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione

Il cedimento non determinato da usura, corrosione difetti di materiale o carenza di manutenzione di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Impresa (relativo alla Sezione "Assistenza")

Europ Assistance Italia S.p.A.

Impresa Artigiana

È artigiana l'impresa che, esercitata all'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi.

In viaggio (relativo alla Sezione "Assistenza")

Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incendio (relativo alla Sezione "Assistenza")

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio (relativo alla Sezione "Assistenza")

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondano alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lastre

Le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e/o policarbonato anche di sicurezza o antisfondamento complete di iscrizione e decorazione; le insegne anche luminose, esclusi i lucernari, poste all'interno o all'esterno nell'ambito dell'azienda.

Lastre antisfondamento

Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerati equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotato di resistenza certificata, pari a quella del vetro stratificato anticrimine.

Lavoratori stagionali

I lavoratori che prestano attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato nell'impresa commerciale.

Malattia (relativo alla Sezione "Assistenza")

Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro per danni a terzi.

Numero medio (dipendenti) addetti

Il numero medio degli addetti (dipendenti) occupati, si determina sommando il numero degli addetti dichiarati nelle singole denunce mensili all'I.N.P.S. competente (Modelli DM10/02) e dividendo il risultato per 12 o il numero di mesi di attività.

Parti

Il Contraente e la Società.

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché il fascicolo informativo.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni (relativo alla Sezione "Assistenza")

Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Programmi in licenza d'uso

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina

È il reato commesso da chi sottrae la cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altri (art. 628 del codice penale).

Rottura di apparecchi elettronici o di impianti

Danneggiamento della funzionalità di un apparecchio elettronico o di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dell'impianto fotovoltaico e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza.

Scippo

È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (art. 642bis del codice penale).

Scoperto

La percentuale di danno (con eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovute ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

Sinistro o Caso assicurativo (relativo alla Sezione "Tutela Legale")

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Sinistro (relativo alla Sezione "Assistenza")

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Società

L'impresa assicuratrice.

Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto

della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.

Solaio

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti sulla valutazione della combustibilità o meno del solaio.

Supporto dati

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per la memorizzazione di informazioni leggibili/elaborabili a mezzo di programmi.

Tetto

Il complesso degli elementi portanti e non portanti, destinati a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubo interrato

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Tutela Legale (relativo alla Sezione "Tutela Legale")

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

Unico caso assicurativo (relativo alla Sezione "Tutela Legale")

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a nuovo

- **fabbricato:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area;
- **contenuto (limitatamente all'attrezzatura):** il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

Valore al momento del sinistro

- **fabbricato:** il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso, alla destinazione ed ogni altra circostanza concomitante;
- **contenuto - attrezzatura:** il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Veicolo (relativo alla Sezione "Tutela Legale")

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

- **SOLUZIONE IMPRESA**
- **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Giugno 2017

■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 3
SEZIONE INCENDIO	pag. 6
SEZIONE FURTO E RAPINA	pag. 11
SEZIONE CRISTALLI	pag. 15
SEZIONE ELETTRONICA	pag. 16
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO PER LE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA, CRISTALLI, ELETTRONICA	pag. 18
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 23
SEZIONE ASSISTENZA	pag. 29
SEZIONE TUTELA LEGALE	pag. 33
<i>ALLEGATO A</i>	
SEZIONE I INCENDIO	pag. 38
SEZIONE II FURTO E RAPINA	pag. 39
SEZIONE III CRISTALLI	pag. 40
SEZIONE IV ELETTRONICA	pag. 40
SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 41
<i>ALLEGATO B – ELENCO ATTIVITÀ</i>	pag. 42

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Filiale della Banca alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi trenta giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio e Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Variazione del rischio assicurato e buona fede

La Società rinuncia all'obbligo posto a carico del Contraente dall'art. 1898 del codice civile circa l'immediata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se le nuove situazioni fossero esistite e fossero state conosciute dalla Società al momento della stipulazione della polizza, la Società avrebbe comunque accettato di stipulare la presente polizza, ma a condizioni di premio più elevate.

Resta invece confermato l'obbligo del Contraente di comunicare immediatamente i mutamenti che modificano il rischio aggravandolo in modo tale che, se conosciuti dalla Società, questa non avrebbe accettato di stipulare la presente polizza.

La rinuncia all'immediata comunicazione vale fino alla prima scadenza annua successiva al momento in cui si verificano i mutamenti del rischio, temporanei o definitivi, fermo restando che la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato l'aggravamento.

Se invece il Contraente non comunica neppure in occasione di detta scadenza annuale le circostanze che hanno aggravato il rischio durante il periodo di assicurazione, le pattuizioni previste dal presente articolo diverranno nulle e resterà confermato a tutti gli effetti il disposto dell'art. 1898 del codice civile.

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 7 Estinzione anticipata del mutuo

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte) relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza contrattuale originaria calcolata dalla data di estinzione o trasferimento risultante da documentazione scritta.

In alternativa e su espressa richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario.

Art. 8 Trasloco delle cose assicurate

Qualora il Contraente traslochi presso altra ubicazione, lo stesso deve darne preventivo avviso alla Società. In tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di quindici giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente (sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall'inizio del trasloco fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dall'avvenuto inizio. **Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione.**

La data di inizio dovrà essere documentata attraverso fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui il Contraente si sia avvalso per traslocare o altra documentazione equipollente.

In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall'Art. 5 delle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente dovrà comunicare alla Società la variazione dell'ubicazione per le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorsi 15 giorni, l'assicurazione resterà sospesa fino all'avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 9 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere - con preavviso di trenta giorni - dal presente contratto.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo del premio al netto dell'imposta e relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 10 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata di un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti.

Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 Variazione della persona del Contraente

Il Contraente stipula la polizza per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni suindicate devono essere comunicate alla Società dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. La Società, nei trenta giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Art. 15 Procedimento arbitrale facoltativo

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza/sede legale del Contraente.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

Art. 16 Sinistro indennizzabile in più sezioni

Qualora un sinistro risulti indennizzabile in più sezioni, l'indennizzo verrà calcolato secondo le norme contenute in ciascuna sezione indipendentemente dalle altre, fermo il principio che la somma degli indennizzi non può superare il danno.

Art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

Art. 19 Beni soggetti a privilegio, pegno o ipoteca

Limitatamente alle garanzie di cui alla Sezione 1) Incendio, quando il fabbricato oggetto della copertura è contemporaneamente oggetto di privilegio, pegno o ipoteca a favore della Banca, in caso di sinistro, si applica quanto previsto dall'art. 2742 del codice civile che cita:

"Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (codice della navigazione 553, 1026). L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale."

Pertanto il pagamento dell'indennizzo al Contraente presuppone, ai sensi dell'articolo citato, che non vi sia opposizione da parte della Banca.

La Compagnia si impegna ad informare la Banca di eventuali richieste, da parte del Contraente, volte a vincolare la polizza a favore di altri soggetti.

SEZIONE INCENDIO**Art. 20 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati (anche se causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata) alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine - con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti e quindi dei danni a macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (v. Sezione Elettronica)**;
- c) **scoppio, esplosione e implosione - esclusi quelli causati da ordigni esplosivi, autocombustione**;
- d) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- e) **urto di veicoli a motore stradali** non appartenenti né in uso al Contraente, all'Assicurato o agli addetti;
- f) **bang sonico** determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- h) **fuoriuscita di fumo** a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore, facenti parte delle cose assicurate, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- i) **eventi atmosferici**, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, sollevate od abbattute, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche (indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non) nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

La garanzia "Eventi atmosferici" è prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

La garanzia "Danni materiali direttamente causati dalla grandine" su elementi fragili (quali: serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto) è prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

La garanzia "Eventi atmosferici e grandine" non indennizza i danni:

- *causati da:*
 - *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;*
 - *mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;*
 - *formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto indicato alle lettere n e o);*
 - *acqua e/o grandine penetrata da finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;*
 - *sovraccarico di neve, salvo quanto previsto alla lettera l);*
 - *ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra indicati;*
- *subiti da:*
 - *tende esterne, chioschi;*
 - *insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e relativi sostegni, serre e quanto in essi riposto;*
 - *merci poste in locali interrati o seminterrati, collocate ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo;*
 - *tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o in plastica e quanto in essi contenuto;*
 - *tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto per i danni materiali direttamente causati dalla grandine a tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati;*
 - *enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;*
 - *alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;*
 - *a lucernari, vetrate e serramenti in genere;*

- l) **sovraccarico di neve** che provochi il cedimento o sfondamento del tetto, compresi i danni conseguenti da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato.

Lo scoperto ed il limite di indennizzo sono indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

La garanzia "sovraccarico di neve" non indennizza i danni:

- *causati da valanghe o slavine;*
- *ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;*
- *ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;*
- *a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro*

danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve sul tetto;

m) fenomeni elettrici da qualsiasi motivo causati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, al fabbricato e al contenuto, *con esclusione dei danni a macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (v. Sezione Elettronica).*

La garanzia "fenomeni elettrici" è prestata con le franchigie ed i limiti di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

La garanzia "fenomeni elettrici" non indennizza i danni:

- *alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;*
- *causati da usura, manomissione, difetti del materiale o carenze di manutenzione;*
- *derivanti da operazioni di montaggio, collaudo, prova o manutenzione;*
- *dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;*
- *ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;*
- *dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;*
- *indiretti;*

n) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate.

La garanzia "fuoriuscita di acqua condotta" è prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

La garanzia "acqua condotta" non indennizza i danni:

- *da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;*
- *da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti;*
- *da usura, corrosione, difetti di materiali;*
- *da rottura di tubazioni interrate;*
- *derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;*
- *alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;*
- *provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;*

o) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d'acqua, in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia di cui alla precedente lettera n) "fuoriuscita di acqua condotta", a seguito di rottura accidentale delle condutture, *comunque esclusi i tubi interrati*. Si rimborsano le spese per ricercare il guasto, riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

La garanzia "ricerca e riparazione guasti" è prestata con la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

Fermo il limite massimo di indennizzo, la Società indennizza altresì:

p) i danni materiali ai beni assicurati causati da caduta di alberi o distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;

q) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;

r) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi, esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Incendio;

s) le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dal Contraente, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia "spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento" è prestata con il limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Incendio;

t) le spese ed onorari del perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'Art. 49 riguardante la "procedura per la valutazione del danno" nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La garanzia "spese ed onorari del perito scelto dal Contraente" è prestata con il limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Incendio.

Art. 21 Selling price (merci al prezzo di vendita)

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate

dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

Art. 22 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 23 Leasing

Limitatamente alla partita "contenuto" sono esclusi macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione ed anche se la predetta assicurazione risultasse insufficiente.

Art. 24 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerriglia;*
- b) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulto popolare, scioperi o sommosse;*
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parcelle atomiche;*
- d) commessi con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;*
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;*
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (v. Art. 28 delle Condizioni di assicurazione);*
- i) causati da gelo;*
- j) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;*
- k) ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche o d'antichità o numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;*
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale o industriale, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.*

Art. 25 Criteri di indennizzo

È indennizzato:

- a) per il fabbricato il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area;*
- b) per il contenuto, limitatamente all'attrezzatura, il valore a nuovo cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso;*
- c) per il contenuto, limitatamente alle merci ed effetti personali, il valore al momento del sinistro cioè tenendo conto della sua natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;*
- d) per gli enti particolari, il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro, per gli enti distrutti e danneggiati che saranno stati riparati o ricostruiti;*
- e) per il contenuto, limitatamente ai veicoli a motore e/o natanti, il valore al momento del sinistro cioè il valore commerciale come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, dell'eventuale cessata produzione del modello;*
- f) il limite di indennizzo per cose particolari, oggetti d'arte e valori è indicato nell'allegato A – Sezione Incendio.*

Art. 26 Deroga alla proporzionale

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, la regola proporzionale di cui all'Art. 52 delle Condizioni di assicurazione rimarrà operativa in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i

medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita tecnica colpita è superiore alla somma garantita (senza calcolando la maggiorazione del 15%), il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la durata residua del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la presente deroga alla proporzionale.

Art. 27 Ricorso terzi (garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza)

La garanzia è operante solo se in polizza è indicata la somma assicurata alla partita tecnica "Ricorso terzi".

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio. L'assicurazione è estesa ai danni, **conseguenti ad un danno diretto risarcibile**, derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, *con il sottolimito e lo scoperto indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.*

Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, il sottolimito e la franchigia sono indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- *a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli a motore dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria del suolo.*

Non sono comunque considerati terzi:

- *il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente, nonché qualsiasi parente od affine con lui convivente;*
- *quando il Contraente non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- *le società le quali, rispetto al Contraente persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge nonché gli amministratori delle medesime.*

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Art. 28 Merci in refrigerazione (garanzia operante solo se espressamente richiamata in polizza con il codice I10)

La garanzia è operante solo se è richiamata in polizza la relativa estensione di garanzia - codice I10

A parziale deroga dell'Art. 24 lettera h) della Condizioni di assicurazione la società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione contenute in banchi, armadi e celle frigorifere a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) *ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili o veicoli spaziali o satelliti artificiali o meteoriti, urto veicoli, onda sonora;*
- b) *all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti dell'impianto stesso;*
- c) *della mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore conseguente ad eventi assicurati nella presente sezione che si prolunghi per oltre 12 ore. Tale estensione è operante a condizioni che la fornitura di energia elettrica sia effettuate tramite rete pubblica.*

Sono esclusi i danni:

- *dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d'installazione;*
- *derivanti da errata manovra o di scarso rendimento degli impianti;*
- *alle merci poste su automezzi;*
- *causati da mancata erogazione di energia, preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.*

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per le merci in refrigerazione custodite in celle, è che le celle frigorifere siano dotate di segnalatori acustici e/o visivi che consentano la tempestiva rilevazione di eventuali anomalie nella produzione del freddo e la segnalazione di tale anomalia al personale addetto, anche esterno, al fine di prevenire il sinistro o limitare il danno.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La garanzia "merci in refrigerazione" è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per ogni sinistro



Assicurazioni

Soluzione Impresa

con un massimo indennizzo pari al 20% della somma garantita alla partita contenuto e con il massimo indennizzo di Euro 3.000,00.

SEZIONE FURTO E RAPINA**Art. 29 Caratteristiche del fabbricato**

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno del fabbricato indicato in polizza è prestata a condizione che il fabbricato ed i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato su di un solo piano fuori terra e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiali, quali scale, corde o simili, o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso. ***Qualora il tetto del fabbricato elevato a un solo piano fuori terra, ma comunque costruito in materiali incombustibili anche con lucernari in vetro o plastica rigida, non presenti le predette caratteristiche costruttive si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 32 delle Condizioni di assicurazione.***

Art. 30 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, ***nei limiti delle somme indicate in polizza e nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina***, i danni materiali e diretti al contenuto, direttamente causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 1. violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, nonché uso di ordigni e gas esplosivi finalizzato al furto;
 - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate: in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità fino alle ore 24 del quinto giorno successivo a quello della denuncia;
 2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **furto commesso**:
 1. attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
 2. ***durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre***, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
 3. con rottura dei vetri delle vetrine ***durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'esercizio o deposito commerciale***;
- c) **rapina od estorsione** delle cose assicurate, avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza nei casi in cui:
 1. le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi;
 2. il Contraente/Assicurato, i suoi familiari o addetti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone.

Sono parificati ai danni del furto:

- d) i danni causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- e) i guasti cagionati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché il furto di fissi e infissi stessi. ***Queste due garanzie sono prestate con il limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.***

La Società indennizza altresì:

- f) **gli atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, le relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle caserforti, agli armadi corazzati ed al contenuto in genere;
- g) **per il portavalori**, la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:
 1. scippo, rapina e/o estorsione;
 2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
 3. il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'esercizio o

deposito commerciale, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa **ed a condizione che dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;**

- h) **le spese ed onorari** di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 49 delle Condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La Società inoltre rimborsa:

- i) le spese sostenute per la **uplicazione di documenti personali** sottratti al Contraente o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza. **Il limite di indennizzo è indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina;**
- j) le spese documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'esercizio o deposito commerciale. **Il limite di indennizzo è indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina;**
La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 72 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della perdita o sottrazione;
- k) le spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo del furto. **Il limite di indennizzo è indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.**

Art. 31 Franchigia assoluta sulle merci di classe di rischio 4

In caso di sinistro furto che colpisca il rischio classificato nella classe di rischio 4, come indicato nell'elenco attività, per le merci dall'importo liquidato a termini di polizza sarà dedotta la franchigia indicata nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

Art. 32 Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni e i premi della presente assicurazione furto sono convenuti sulla base della considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati abbiano le seguenti caratteristiche:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati e situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

- 1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;**
- 2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 30 delle Condizioni di assicurazione, oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà al Contraente la percentuale, indicata nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina, dell'importo liquidabile a termini di polizza;**
- 3. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato di pareti perimetrali e copertura aventi caratteristiche conformi all'Art. 29 delle Condizioni di assicurazione, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;**
- 4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso aperture conformi a quelle sopra indicate, ma con mezzi di chiusura protetti da solo vetro fisso (non antisfondamento), la Società corrisponderà al Contraente la percentuale, indicata nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina, dell'importo liquidabile a termini di polizza, sempre che il furto sia avvenuto durante l'orario di lavoro e con presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate.**

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (v. Art. 31 delle Condizioni di assicurazione), l'importo di detta franchigia sarà considerato minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 delle Condizioni di assicurazione, senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 33 Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Art. 37, lettera d), punto 2), la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 30 delle Condizioni di assicurazione, anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 34 Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Dalla somma assicurata sono esclusi l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing" qualora prevedano la copertura assicurativa furto ed anche se la predetta assicurazione risultasse insufficiente.

Art. 35 Selling price (merci al prezzo di vendita)

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, *purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese*, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

Art. 36 Indennizzo enti particolari

La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazione o di ricostruzione degli enti particolari, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.

Art. 37 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- c) *agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;*
- d) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
 1. *da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;*
 2. *da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;*
 3. *da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;*
 4. *da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;*
- e) *avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno;*
- f) *causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;*
- g) *subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi;*
- h) *subiti dai beni:*
 - *all'aperto o posti in spazi di uso comune, oppure*
 - *posti in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;*
- i) *indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.*

Art. 38 Criteri e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale. *Relativamente al contenuto, la garanzia è prestata con le seguenti modalità ed i limiti di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina:*

- a) *il valore a nuovo per l'attrezzatura di età documentata non superiore a tre anni, con il limite del triplo del relativo valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro;*
- b) *10% della somma assicurata per merci che nell'elenco attività sono ascrivibili a voci di categoria più grave diverse da quelle previste dall'attività identificata dal codice riportato in polizza. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta;*
- c) *quadri, tappeti ed oggetti d'arte, al valore commerciale;*

- d) *valori al valore nominale;*
- e) *per i valori chiusi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 kg, il limite previsto per i valori di cui alla lettera d) si intendono raddoppiati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art. 30, lettera a) delle Condizioni di assicurazione, abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso.*

Relativamente al seguente elenco 1-6 saranno applicati i limiti di indennizzo e gli scoperti indicati nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 53 delle Condizioni di assicurazione:

- 1. guasti cagionati dai ladri e furto di fissi ed infissi, di cui all'Art. 30 lettera e) delle Condizioni di assicurazione;*
- 2. atti vandalici al contenuto ed ai locali assicurati in occasione di furto o rapina, di cui all'Art. 30, lettera f) delle Condizioni di assicurazione;*
- 3. portavalori di cui all'Art. 30, lettera g) delle Condizioni di assicurazione;*
- 4. spese ed onorari dei periti di cui all'Art. 30, lettera h) delle Condizioni di assicurazione;*
- 5. spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, di cui all'Art. 30, lettera i) delle Condizioni di assicurazione;*
- 6. spese di sostituzione delle serrature, di cui all'Art. 30, lettera j) delle Condizioni di assicurazione;*
- 7. spese di potenziamento mezzi di chiusura di cui all'Art. 30 lettera k) delle Condizioni di Assicurazione.*

SEZIONE CRISTALLI**Art. 39 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti da rottura di lastre o di vetrinette, pertinenti all'esercizio assicurato dovuti a rottura per causa accidentale o a fatto involontario di terzi, degli addetti o del Contraente.

La Società rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione delle lastre, insegne o vetrinette, comprese le spese di trasporto e di installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte.

Questa garanzia viene prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 40 Esclusioni

Non sono rimborsate le spese per i danni alle lastre:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;*
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;*
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;*
- e) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;*
- f) avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;*
- g) derivanti da vizio di costruzione, mancanza di manutenzione o difettosa installazione nonché quelli a lastre che alla data di stipulazione della polizza non erano integre ed esenti da difetti;*
- h) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;*
- i) aventi valore artistico.*

Sono altresì esclusi danni ai bordi delle lastre scorrevoli ed i danni ai lucernari.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;*
- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;*
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili;*
- i danni all'apparecchiatura elettrica.*

I danni materiali e diretti da rottura di vetrinette esterne dovuti a furto o tentato furto sono assicurabili esclusivamente nella Sezione Furto e con il limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Furto.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono in ogni caso esclusi i danni indiretti conseguenti a rottura di lastre o insegne.

Art. 41 Criteri e limiti di indennizzo

Le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche e comprensive dei costi di trasporto ed installazione, sono rimborsate a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale.

La garanzia è prestata, nell'ambito della somma assicurata:

- per lastra;*
- per insegna;*
- per vetrinetta esterna;*

con i limiti di indennizzo e la franchigia (prevista solo per le insegne) indicati nell'allegato A - Sezione Cristalli.

La Società rimborsa altresì:

- le spese sostenute per la demolizione e lo sgombero delle lastre/insegne danneggiate;*
 - i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre;*
- entro i limiti di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Cristalli.*

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alla Sezione Incendio e Sezione Furto e Rapina, se prestate, la Società risarcirà per dette sezioni e senza tener conto della franchigia ivi prevista, solo la parte di danno eccedente il capitale assicurato nella presente sezione.

SEZIONE ELETTRONICA**Art. 42 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, in particolare da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- rovesciamenti di liquidi in genere;
- traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- gelo, ghiaccio;
- correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.

La Società rimborsa altresì, purché a seguito di sinistro indennizzabile, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto o la ricostruzione dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per i programmi in licenza d'uso, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il loro riacquisto.

Non si intendono assicurati i macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche di proprietà di terzi in custodia o in riparazione o manutenzione.

Art. 43 Leasing

Sono esclusi macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione ed anche se la predetta assicurazione risultasse insufficiente.

Art. 44 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;*
- b) *di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita;*
- c) *per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;*
- d) *verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:*
 - *controlli di funzionalità;*
 - *manutenzione preventiva;*
 - *eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;*
 - *aggiornamento tecnologico dell'impianto;*
- e) *dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;*
- f) *di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;*
- g) *attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;*
- h) *a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;*
- i) *per smarrimento od ammanchi constatati in sede di inventario;*
- j) *causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;*
- k) *causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;*
- l) *causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- m) *dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente;*
- n) *danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;*
- o) *i danni derivanti da eventi garantiti dalle precedenti sezioni incendio e furto e rapina;*
- p) *ai supporti di suono e di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata*

lavorazione;

- q) causati da macchine elettriche o elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; sono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;*
- r) diretti ed indiretti, ivi comprese le perdite di software, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:*
- virus informatici di qualsiasi tipo;*
 - accesso ed utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno del Contraente, non autorizzati dal Contraente stesso;*
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;*
 - anche se causati da atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;*
- s) indiretti, quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.*

Art. 45 Franchigia

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione della franchigia fissa indicata nell'allegato A - Sezione Elettronica.

Art. 46 Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzato, a primo rischio assoluto:

- a) per i macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (compreso l'eventuale sistema d'allarme):*
- 1. nel caso di danno suscettibile di riparazione, il costo totale delle spese necessarie per ripristinare la cosa assicurata danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;*
 - 2. nel caso di danno non suscettibile di riparazione, il costo necessario al rimpiazzo a nuovo della cosa assicurata nei modi previsti all'Art. 51 delle Condizioni di assicurazione;*
- b) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso la spesa per la loro ricostruzione o duplicazione. Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.*

**NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO PER LE SEZIONI INCENDIO,
FURTO E RAPINA, CRISTALLI, ELETTRONICA****Art. 47 Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;*
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla Società;*
- c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore;*
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.*

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;*
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.*

In caso di rottura di apparecchi o macchine elettriche o elettroniche, la riparazione può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione di un perito incaricato dalla Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 3 giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 48 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 49 Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,*
- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno dalla Società con apposito atto unico.*

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non prevede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 50 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) *indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
 - b) *verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 48 delle Condizioni di assicurazione;*
 - c) *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 51 delle Condizioni di assicurazione;*
 - d) *procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.*
- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 49, lettera b) delle Condizioni di assicurazione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.*

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 51 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita tecnica di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il fabbricato:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Il Contraente acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro, salvo comprovata forza maggiore.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per la Società) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione Incendio:**- limitatamente all'attrezzatura:**

- c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno (valore a nuovo dell'attrezzatura) si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Il Contraente acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d);

- limitatamente alle merci ed effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti:

e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto escluse dall'indennità aggiuntiva e per esse non è operante il disposto dell'Art. 55 delle Condizioni di assicurazione.

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione Furto e Rapina:

f) l'ammontare del danno per l'attrezzatura di età documentata non superiore a tre anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;

g) l'ammontare del danno per le merci, i restanti beni facenti parte dell'attrezzatura e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

h) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

i) il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

j) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiali, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli enti particolari e supporti dati, a seguito di evento previsto in polizza:

l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, **escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.**

Per le lastre, a seguito di evento previsto dalla Sezione Cristalli:

l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per gli apparecchi elettronici e sistema di allarme, a seguito di guasto o rottura, previsto dalla Sezione Elettronica:

k) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) difalco dell'importo stimato al punto 2);

l) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

3. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;

4. si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

5. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) difalco dall'importo stimato al punto 5.

Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;

- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

- il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le prime due delle condizioni anzidette ed almeno una delle fattispecie indicate nella terza condizione, l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4, difalco dall'importo stimato al punto 5.

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera k) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera l) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per

modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dall'ordinario.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 52 Assicurazione parziale (valida per la Sezione Incendio)

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite tecniche prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite tecniche stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre unità tecniche salvo quanto disposto dall'Art. 26 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 53 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 54 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 55 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 38 lettere c) e d) delle Condizioni di assicurazione. In caso di sinistro relativo alla Sezione Incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 24 lettera c) delle Condizioni di assicurazione.

Art. 56 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso il Contraente e verso gli addetti, nonché verso le società controllate, consociate o collegate del Contraente.

Questa rinuncia non è prevista per la Sezione Furto e Rapina.

Art. 57 Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto o rapina, estorsione, rottura lastre, rottura di apparecchi elettronici, e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite tecniche di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 9 delle Condizioni di assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**Art. 58 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività identificata in polizza in base ad un codice di attività tra quelli elencati all'allegato B delle presenti condizioni.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del massimale unico indicato in polizza con il sottolimito pari al 50% del massimale stesso con il massimo di Euro 500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali, mentre svolge la sua attività per conto del Contraente.

La franchigia a carico del Contraente/Assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato è indicata nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 59 Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, la Società risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso il Contraente, e i prestatori di lavoro;
- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri prestatori di lavoro.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del massimale unico indicato in polizza con il sottolimito pari al **50% del massimale stesso con il massimo di Euro 500.000,00** per ogni prestatore di lavoro infortunato, nel corso dell'attività lavorativa, che abbia subito morte o lesioni corporali .

La franchigia a carico del Contraente/Assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato è indicata nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 60 Massimale

L'assicurazione R.C.T. s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per ogni sinistro e anno assicurativo. I limiti di indennizzo (sottolimiti) previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per la singola garanzia interessata o estensione di garanzia per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Art. 61 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Art. 62 Validità temporale della garanzia

La garanzia prestata dalla presente polizza è valida per i sinistri verificatisi durante la durata contrattuale ***a condizione che il premio sia stato pagato.***

Dopo la cessazione della polizza sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento per i sinistri verificatisi ***durante la durata contrattuale e denunciati alla Società entro 24 mesi dalla cessazione del contratto.***

Art. 63 Prelievo, consegna e rifornimento merci

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce. Limitatamente alle predette operazioni sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni alle cose oggetto delle attività stesse.

Questa estensione è prestata con la franchigia ed il sottolimito indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 64 Committenza

L'assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del codice civile:

- a) per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, ***purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.***

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. 62 delle Condizioni di assicurazione, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e

dello Stato della Città del Vaticano;

- b) di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei fabbricati pertinenti l'azienda, **con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;**
- c) di lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, **ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;**
- d) di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, dall'esercizio della mensa aziendale, dalla distribuzione di cibi e bevande, dal servizio di vigilanza anche armata e dal servizio medico o di pronto soccorso, **presso l'azienda assicurata;**
- e) di lavori relativi a consegna delle cose vendute.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Art. 65 Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi ed alle cose trovantisì sui mezzi stessi.**

Questa estensione è prestata con la franchigia ed il sottolimito indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 66 Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione R.C.T. comprende, a deroga dell'Art. 69 lettera h), punto 3 delle Condizioni di assicurazione, i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alla presente sezione.

Questa estensione è prestata con lo scoperto ed il sottolimito indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 67 Estensioni diverse

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga dell'Art. 69 delle Condizioni di assicurazione, la responsabilità civile a carico dell'Assicurato:

- dalla proprietà ed esistenza di mense aziendali;
- dell'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- dalla proprietà di cani da guardia **questa estensione è prestata con la franchigia indicata nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile;**
- dalla partecipazione a mostre, mercati e fiere compreso il rischio derivante dall'allestimento montaggio e smontaggio dei stand;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole, installati nell'ambito dell'ubicazione del rischio assicurato.

Art. 68 Danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro e di terzi

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essi riservati. Il pagamento del risarcimento presuppone responsabilità del Contraente/Assicurato.

Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui o nei mezzi stessi.

Questa estensione è prestata con la franchigia ed il sottolimito indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 69 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

a) i danni conseguenti a:

1. **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;**
2. **interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
3. **alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;**

b) i danni:

1. **da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;**
2. **da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;**
3. **da impiego di aeromobili;**
4. **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;**

c) i danni:

1. **alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
2. **alle cose che il Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle di cui debba rispondere ai sensi degli**

artt. 1783, 1784 e 1785bis del codice civile;

- 3. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
 - 4. alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 63 delle Condizioni di assicurazione;*
- d) a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;*
- e) i danni da furto; incendio esplosione e scoppio a cose di terzi;*
- f) i danni patrimoniali;*
- g) i danni che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dal Contraente nello svolgimento dell'attività garantita nonché quelli conseguenti all'intenzionale mancata osservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite in vigore al momento del sinistro da parte del Contraente;*
- h) i danni:*
- 1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;*
 - 2. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
 - 3. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
 - 4. derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
 - 5. verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
 - 6. di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;*
- i) i danni punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);*
- l) le spese e gli oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore;*
- m) le malattie professionali;*
- n) gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori irregolari;*
- o) i danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;*
- p) sono esclusi dal novero dei terzi:*
- 1. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
 - 2. quando il Contraente non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1.*

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

- q) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;*
- r) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;*
- s) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;*
- t) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;*
- u) derivanti da prodotto difettoso.*

Sono escluse le richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato (EPL - Employment Practice Liability), quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relativa a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, violazione delle norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia.

Art. 70 Pluralità di Assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (o del Contraente e di Assicurati) il massimale ed i sottolimiti previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

Tuttavia i massimali ed i sottolimiti verranno utilizzati in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'ecedenza, a copertura degli Assicurati diversi dal Contraente.

La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 71 Smercio

La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per le attività prevalentemente commerciali (codice attività inizia per CO).

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante al Contraente, ai sensi di legge, per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti

stessi.

In tal caso l'assicurazione riguarda i danni verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna dei prodotti. Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

A deroga dell'Art. 69 lettera u) delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti:

- a) per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio commerciale;
- b) per i prodotti cosmetici (compresi saponi) di produzione propria venduti nell'esercizio commerciale per profumerie e centri estetici;
- c) per i prodotti galenici (compresi eventuali prodotti cosmetici) di produzione propria venduti nell'esercizio commerciale per le farmacie.

In tal caso l'assicurazione è prestata solamente per i sinistri verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla somministrazione o vendita.

Limitatamente ai danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti la garanzia è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del sottolimito indicato nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in tempi diversi, è considerato unico sinistro.

Art. 72 R.C. Postuma

La presente estensione di garanzia opera solo per artigiani che effettuano lavori d'installazione, manutenzione e riparazione di impianti, macchinari ed attrezzature varie nonché di veicoli a motore e loro parti.

A parziale deroga dell'Art. 69 lettera u) delle Condizioni di assicurazione, ferma l'esclusione per i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, la presente estensione di garanzia vale esclusivamente per i danni conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori d'installazione e/o manutenzione e/o riparazione, dopo l'ultimazione dei lavori, compiuti dall'Assicurato e dalle persone del cui operato il contraente deve rispondere, per morte, lesioni personali o danneggiamenti materiali a cose.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ***agli impianti installati e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, ai veicoli a motore oggetto degli interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;***
- b) ***subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;***
- c) ***da vizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati;***
- d) ***da mancato od intempestivo intervento manutentivo;***
- e) ***da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati.***

Validità temporale della garanzia: la presente garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre **12 mesi** dopo l'ultimazione dei lavori stessi. Le somme assicurate indicate in polizza rappresentano i limiti di risarcimento a carico della Società anche per i sinistri risarcibili a norma della presente condizione particolare.

Lo scoperto ed il sottolimito sono indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 73 Scavi e condutture sotterranee

La presente estensione di garanzia opera solo per artigiani che effettuano: lavori d'installazione e manutenzione di impianti elettrici in civili abitazioni ed in stabilimenti; riparazione di impianti idraulici; lavori d'installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento.

I lavori di scavo complementari alle attività descritte in polizza, purché non eseguiti con mezzi meccanici (ad eccezione di utensili elettrici) e necessari per il collegamento alle rete (elettrica, idrica, fognaria) principale, compreso il risarcimento dei danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.

La franchigia ed il sottolimito sono indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 74 Veicoli a motore di Terzi in consegna

La presente estensione di garanzia opera solo per artigiani che effettuano lavori di riparazione e manutenzione di veicoli a motore.

I danni subiti dai veicoli a motore in consegna o custodia dell'Assicurato, purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o di manutenzione.

Lo scoperto ed il sottolimito sono indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile ferma restando l'esclusione dei danni da furto ed incendio, nonché alle cose trovantisi sui veicoli a motore stessi.

Art. 75 Danni da incendio

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga dell'Art. 69 lettera e) punto 2 delle Condizioni di assicurazione, comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio:

- a) del fabbricato destinato ad esercizio o deposito commerciale e relativo contenuto di proprietà del Contraente o da lui detenuto;
- b) *limitatamente ai lavori presso terzi*, di cose di proprietà del Contraente o da lui detenute.

La franchigia ed il sottolimito sono indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Art. 76 R.C.T. - Cose portate dai clienti

Relativamente a bar, gelaterie, birrerie, pub, fast - food, pizzerie, trattorie e ristoranti, la garanzia è estesa ai danni cagionati ai capi di vestiario indossati dai clienti. Tale estensione è altresì operante per barbieri e parrucchieri purché i danni siano conseguenti all'applicazione di tinture, decoloranti o prodotti per permanenti.

Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, e la franchigia sono indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

Non sono indennizzabili gli oggetti preziosi ed i valori.

Art. 77 R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato

La garanzia è operante solo se è richiamata in polizza la relativa estensione di garanzia - codice R127.

La garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato del Contraente indicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad esercizio o deposito commerciale, compresi i relativi impianti fissi (compresi i rischi derivanti da antenne radio-televisive), in buono stato di conservazione e manutenzione. Ad integrazione della definizione di fabbricato, sono comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

A parziale deroga dell'Art. 69 delle Condizioni di assicurazione, sono considerati terzi limitatamente alla presente garanzia gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti del Contraente stesso che prendano parte dell'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

È compresa la responsabilità civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, *con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.*

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà del Contraente indicato in polizza *con il sottolimito indicato nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.*

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Per i danni da spargimento d'acqua causati da rottura accidentale di tubature od impianti resta a carico del Contraente, per ogni sinistro indennizzabile, la franchigia indicata nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.

La garanzia non comprende - oltre a quanto previsto dall'Art. 69 delle Condizioni di assicurazione - i danni derivanti:

- a) *da attività esercitate nel fabbricato assicurato;*
- b) *da lavori di manutenzione straordinaria rientranti nel campo di applicazione D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.*

Art. 78 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del codice civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente/Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se il Contraente/Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del codice civile).

Danni a prestatori di lavoro: il Contraente deve denunciare soltanto gli infortuni sul lavoro per i quali ha luogo l'inchiesta penale per i reati di cui agli artt. 59 e 590 del codice penale; inoltre, deve dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INAIL e dall'INPS.

Art. 79 Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle

sudette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente/Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 80 Regolazione del premio

(non valido per la garanzia "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" di cui all'Art. 77 delle Condizioni di assicurazione)

- 1. Il premio annuo lordo, che rappresenta il premio minimo anticipato comunque acquisito dalla Società, è convenuto in base ad un numero di addetti non superiore a 5, indipendentemente da quanto è dichiarato al momento della stipula del contratto;*
- 2. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni nel numero degli addetti rispetto a quanto espresso al punto 1.*
- 3. Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili, questo si considera anticipato in via provvisoria ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo.*
- 4. A tale scopo, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il numero degli addetti impiegati nel corso di tale periodo (mediante la compilazione della relativa denuncia per la regolazione premio).*
- 5. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, del documento contrattuale "Appendice di regolazione".*
- 6. Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 della data di pagamento.*
- 7. Se il Contraente non comunica per iscritto gli elementi di cui al precedente punto 4, nei termini di tempo nel medesimo indicati, l'operatività della polizza sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio corso dalla Società e alla stessa non comunicato.*
- 8. Qualora all'atto della regolazione annuale del premio il numero degli addetti sia superiore a 10 il contratto s'intende disdettato con effetto dalle ore 24 dalla data di scadenza della prima quietanza successiva alla data di emissione dell'appendice di regolazione premio, senza ulteriore obbligo a carico delle Parti.*
- 9. Per i contratti scaduti o cessati, il Contraente è comunque tenuto a comunicare gli elementi variabili di rischio di cui al precedente punto 4 ed a corrispondere gli eventuali premi dovuti, così come indicato al precedente punto 5., fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero dei premi dovuti e non corrisposti. Per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, l'operatività della polizza sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato.*

SEZIONE ASSISTENZA**Premessa**

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia, Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, fornisce le prestazioni di seguito elencate, previa attivazione della Centrale Operativa con le modalità previste nel successivo Art. 83 "Istruzioni per la richiesta di assistenza".

Previo comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società organizzatrice ed erogatrice delle prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 81 Prestazioni**1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;***
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.***

Impianto di riscaldamento:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Pronto intervento per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di Euro 1.000,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.***
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.***

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;***

- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.*

4. Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

La Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- *corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.*

5. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad **un massimo di Euro 500,00 per sinistro.** Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6. Invio di un serramista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serramista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.**

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

8. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.**

La prestazione è operante *esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.*

9. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.**

10. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine,

esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di Euro 300,00 per sinistro.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

La seguente prestazione sarà fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

11. Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.**

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Art. 82 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- 1) *Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.*
- 2) *Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.*
- 3) *Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:*
 - *guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - *scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
 - *dolo dell'Assicurato;*
 - *suicidio o tentato suicidio.*
- 4) *Sono a carico del Contraente tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'Esercizio interessate dall'intervento di assistenza.*
- 5) *Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
- 6) *Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.*
- 7) *Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.*
- 8) *L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*
- 9) *A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.*
- 10) *Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.*
- 11) *Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.*
- 12) *Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.*

Art. 83 Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero telefonico verde:

800 542 002

Oppure al numero di Milano:

02 58 28 66 71

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.**

O un fax al numero: **02 58 38 42 34**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla **HDVI**
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE**PREMESSA**

La gestione e liquidazione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Societas Europaea) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: (+39) 045 8290 411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: (+39) 045 8290 557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro (+39) 045 8290 449.

Prima comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

Art. 84 Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e *nei limiti del massimale indicato in polizza*, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, *nei casi indicati in polizza*.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo *anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;*
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 89 "Gestione del caso assicurativo" punto 4 della presente sezione;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 89 "Gestione del caso assicurativo" punto 5 della presente sezione;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. È garantito l'intervento di un *unico legale* per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 87 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" punto 3 della presente sezione.

Art. 85 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 codice di procedura penale).
3. *Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.*

Art. 86 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - *il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
 - per tutte le restanti ipotesi - *il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della *prima violazione*.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - *durante il periodo di validità della polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - *trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza*, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell'Art. 87 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" della presente sezione, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già *disdetti* da uno dei contraenti o la cui *rescissione, risoluzione o modificazione* fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come *unico caso assicurativo*:
 - *vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
 - *indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 87 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve *immediatamente denunciare alla Società o ad Arag* qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, *entro 3 (tre) giorni* dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, *iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia*, indicandolo alla Società o ad Arag contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato *non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.*
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

Art. 88 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è *tenuto a*:

- *informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art. 89 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 87 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale *se l'impugnazione presenta possibilità di successo.*
4. *L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.*
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti *viene concordata con Arag.*
6. La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. *In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.*

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 90 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. *Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.*

Art. 91 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono *in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.*
2. *In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.*

CONDIZIONI PARTICOLARI**Art. 92 Assicurati**

- *Per le Società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente.*
- *Per le Società di capitale: il Legale rappresentante, i Dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.*
- *Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.*
- *Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati: il Libero professionista, i Dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.*

Art. 93 Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie previste all'Art. 84 "Oggetto dell'assicurazione", che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.

Art. 94 Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'Art. 84 "Oggetto dell'assicurazione" della presente sezione valgono per:

1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, ***purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, codice procedura penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.***

Nei casi in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

Ad integrazione dell'Art. 85 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.

La prestazione opera in deroga all'Art. 98 "Esclusioni" lett. b) ed f) della presente sezione.

Art. 95 Pacchetto Sicurezza

Le garanzie previste all'Art. 84 "Oggetto dell'assicurazione" vengono prestate al Contraente per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 codice penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato ***in misura non inferiore a Euro 250,00.***

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti ***se ed in quanto dipendenti del Contraente.***

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:

1) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 626/94 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- ***Responsabile dei lavori;***
- ***Coordinatore per la progettazione;***
- ***Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;***
- ***Legali Rappresentanti;***
- ***Dirigenti;***
- ***Preposti;***
- ***Medico Competente;***
- ***Responsabili dei Servizi di Prevenzione;***
- ***Lavoratori Dipendenti.***

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di **Committente** dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 626/94.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 98 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

2) D.Lgs. 193/07 Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 98 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

3) D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 98 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa e lett. g).

4) D.Lgs. n.196/03 Tutela della Privacy

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Assicurati:

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/03;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento **dipendenti del Contraente designati per iscritto** ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:

- **Difesa penale**
Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da Arag **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'Art. 98 "Esclusioni" lett. f).
- **Difesa amministrativa**
Sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.
- **Difesa civile**
Sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 codice civile.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 98 "Esclusioni" lett. b) della presente sezione per la materia amministrativa.

5) D.Lgs. 231/2001

Le garanzie previste dall'Art. 84 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate, in deroga all'Art. 92 "Assicurati" e all'Art. 98 "Esclusioni" lettera b), per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- **dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01**, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art. 94 "Prestazioni garantite" punto 2.**

Art. 96 Insorgenza del caso assicurativo - Pacchetto Sicurezza

A parziale deroga dell'Art. 86 "Insorgenza del caso assicurativo" si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni aggiuntive di cui al "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Art. 97 Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza

1. *Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.*

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che *le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.*

2. *Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.*

I diritti e gli obblighi del Contraente *si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi*, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, *entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo* alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 98 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) *per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;*
- b) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- c) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- d) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;*
- e) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- f) *per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'Art. 94 "Prestazioni garantite" punto 2 della presente sezione;*
- g) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- h) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;*
- i) *per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;*
- j) *per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;*
- k) *per contratti di compravendita di immobili;*
- l) *per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.*

SEZIONE I INCENDIO
Allegato A

Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia Euro	Scoperto	Limite di indennizzo
Eventi atmosferici (Art. 20 lettera i)	500,00		70% della somma assicurata per partita
Sovraccarico di neve (Art. 20 lettera l)		10%, minimo Euro 500,00	20% della somma assicurata per partita
Fenomeno elettrico contenuto (esclusi macchinari ed apparecchiature elettriche ed elettroniche) (Art. 20 lettera m)	500,00		20% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Fenomeno elettrico fabbricato (Art. 20 lettera m)	500,00		5% della somma assicurata alla partita fabbricato
Fuoriuscita di acqua condotta (Art. 20 lettera n)	500,00		Euro 20.000,00
Ricerca e riparazione guasti (Art. 20 lettera o)	500,00		Euro 5.000,00
Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto (Art. 20 lettera r)			20% dell'indennizzo con il massimo di Euro 15.000,00
Spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento (Art. 20 lettera s)			10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 15.000,00
Spese del perito scelto dal Contraente (Art. 20 lettera t)			10% dell'indennizzo (netto eventuali franchigie e scoperti), con il massimo di Euro 5.000,00
Contenuto - Enti particolari- (Art. 25 lettera d)			10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 5.000,00
Contenuto -Valori - (Art. 25 lettera f)			10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 10.000,00
Contenuto - Preziosi -			10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 2.500,00
Contenuto - Oggetti d'arte - (Art. 25 lettera f)			Euro 2.500,00 per singolo oggetto
Contenuto - Effetti personali del Contraente e degli addetti -			Euro 2.500,00
Danni da fuoriuscita d'acqua - ricorso terzi (Art. 27)	500,00		10% del massimale previsto alla partita ricorso terzi
Ricorso Terzi Danni indiretti (Art. 27)			10% del massimale Ricorso Terzi

SEZIONE II FURTO E RAPINA

Allegato A

Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Contenuto - Enti particolari – (Art. 36)			<i>30% della somma assicurata con il massimo di Euro 10.000,00</i>
Contenuto – Valori – (Art. 36)			<i>10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00</i>
Contenuto - Preziosi -			<i>10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00</i>
Contenuto - Oggetti d'arte – (Art. 36)			<i>Euro 2.500,00 per singolo oggetto</i>
Contenuto - Effetti personali del Contraente e degli addetti -			<i>Euro 2.500,00</i>
Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi ed infissi (Art. 30 lettera e) ed Art. 38 punto 1)			<i>Euro 2.500,00</i>
Duplicazione di documenti personali (Art. 30 lettera i) e Art. 38 punto 5)			<i>Euro 500,00</i>
Sostituzione di serrature (Art. 30 lettera j) e Art. 38 punto 6)			<i>Euro 500,00</i>
Potenziamento mezzi di chiusura (Art. 30 lettera k) e Art. 38 punto 7)			<i>Euro 500,00</i>
Franchigia su merci di classe di rischio 4 (Art. 31)		<i>10% della somma assicurata alla partita contenuto, massimo Euro 2.000,00</i>	
Mezzi di chiusura - introduzione attraverso il tetto o forzando mezzi di protezione e di chiusura di aperture (Art. 32)		<i>20%</i>	
Mezzi di chiusura protetti solo da vetro fisso (Art. 32)		<i>30%</i>	
Atti vandalici al contenuto ed ai locali (Art. 38 punto 2)			<i>Euro 2.500,00</i>
Portavalori (Art. 30 lettera g) e Art. 38 punto 3)		<i>10%</i>	<i>Euro 2.500,00</i>
Spese del perito scelto dal Contraente (Art. 38 punto 4)			<i>10% dell'indennizzo (netto eventuali franchigie e scoperti), con il massimo di Euro 5.000,00</i>

SEZIONE III CRISTALLI**Allegato A**

Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia Euro	Scoperto	Limite di indennizzo
Singola lastra (Art. 41)	<i>250,00</i>		<i>Euro 2.500,00</i>
Singola insegna (Art. 41)	<i>250,00</i>		<i>Euro 2.500,00</i>
Singola vetrinetta esterna (Art. 41) (in caso di furto o tentato furto sezione furto)			<i>Euro 500,00</i>
Demolizione e sgombero di lastre/insegne danneggiate (Art. 41)			<i>Euro 200,00</i>
Danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre (Art. 41)	<i>100,00</i>		<i>20% dell'indennizzo per le lastre</i>

SEZIONE IV ELETTRONICA**Allegato A**

Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia Euro	Scoperto	Limite di indennizzo
Franchigia (Art. 45)	<i>500,00</i>		<i>La somma indicata alla relativa partita</i>

SEZIONE V RESPONSABILITÀ CIVILE**Allegato A**

Sottolimiti, franchigie, scoperti

I sottolimiti con (*) si intendono per sinistro e anno assicurativo

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Sottolimiti
Danni a prestatori di lavoro (Artt. 58 e 59)	5.000,00		50% del massimale con il massimo di Euro 500.000,00 (*)
Prelievo, consegna e rifornimento merci (Art. 63)	250,00		Euro 20.000,00 (*)
Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 65)	250,00		Euro 25.000,00
Danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro e di terzi (Art. 68)	250,00 per veicolo		Euro 25.000,00 per veicolo
Smercio - danni da vizio o difetto originario solo per i beni prodotti (Art. 71)			50% del massimale con il massimo di Euro 100.000,00 (*)
R.C. Postuma (Art. 72)		10%, min 500,00	Euro 50.000,00 (*)
Scavi e condutture sotterranee (Art. 73)		10%, min 500,00	Euro 50.000,00 (*)
Veicoli a motore di terzi in consegna (Art. 74) attività di carrozziere		10%, min 500,00	Euro 50.000,00 (*)
Danni da incendio (Artt. 75 e 77)	250,00		50% del massimale con il massimo di Euro 500.000,00 (*)
Cose portate dai clienti (Art. 76)	100,00 per cliente		Euro 2.500,00
Spargimento acqua (Art. 77)	500,00		
Danni da interruzione di attività (Art. 66)			10% del massimale
Danni da cani (Art. 67)	150,00		

Allegato B - Elenco attività

Il **codice attività** deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposita casella del frontespizio di polizza; è essenziale per il calcolo del premio e per le relative rilevazioni statistiche.

La **classe di rischio** è collegata al codice attività e determina il premio delle singole sezioni.

In caso di coesistenza di merci con classe di rischio diversa, si applica la classe di rischio più alta.

È consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci ascrivibili a classi di rischio più alte **purché il valore complessivo di tali merci non superi il 15% del valore di tutte le merci esistenti.**

Artigiani Commercianti

CO = attività prevalente commercio		Classe di RISCHIO				
		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Alimentari						
Acque minerali, gassose e bibite analcoliche	CO	1110	2	1	1	2
Alimentari in genere	CO	1810	2	3	1	2
Bar tabaccheria	CO	1821	2	4	2	2
Bar, caffetteria, vendita liquori	CO	1820	2	3	1	2
Birreria, pub	CO	1120	2	3	1	2
Cereali e granaglie	CO	1210	2	1	1	2
Dolciumi, confetteria e pasticceria con forno	CO	1350	2	2	1	2
Dolciumi, confetteria e pasticceria senza forno	CO	1354	2	2	1	2
Drogheria, droghe e coloniali	CO	1830	4	3	1	2
Enoteca, bottiglieria, cantina, fiaschetteria, osteria	CO	1160	2	3	1	2
Erboristeria e prodotti macrobiotici	CO	1762	4	2	1	2
Formaggi duri (depositi)	CO	1610	2	3	1	2
Formaggi, latticini, burro, yogurt	CO	1621	2	2	1	2
Gelateria, cremeria senza produzione propria	CO	1365	2	2	1	2
Latteria	CO	1623	2	2	1	2
Macelleria, polleria	CO	1660	2	3	1	2
Miele e prodotti apiari	CO	1412	2	2	1	2
Ortofrutticoli, frutta e verdura fresca (in fabbricato in muratura conforme definizione - esclusi chioschi)	CO	1181	2	2	1	2
Pasta alimentare, pasta fresca	CO	1230	2	2	1	2
Pescheria	CO	1480	2	2	1	2
Pizzeria, pizzeria con ristorante, fast-food, friggitoria, gastronomia, rosticceria, tavola calda	CO	1860	4	3	1	2
Prosciutti e salumi	CO	1440	4	3	1	2
Ristorante, trattoria	CO	1880	2	3	1	2
Salumeria	CO	1445	4	3	1	2

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Carta Cartotecnica e Grafica						
Cartoleria, cartolibreria e articoli di cancelleria	CO	4180	4	3	1	1
Copisteria, eliografia, fotocopie	CO	4181	4	1	1	1
Edicola, giornali compresi supporti audiovisivi (in fabbricato in muratura conforme definizione - esclusi chioschi)	CO	4230	4	2	1	1
Fiori artificiali	CO	4433	6	1	1	1
Libreria compresi supporti audiovisivi (escluso antiquariato)	CO	4250	4	2	1	1
Chimica						
Colori, coloranti, smalti, solventi e vernici, mesticheria, carta da parati, decorazioni, linoleum e moquette	CO	7340	6	1	1	2
Combustibili solidi e liquidi (escluse stazioni di servizio), lubrificanti	CO	7120	6	2	1	2
Detersivi e detergenti	CO	8740	4	2	1	1
Farmacia	CO	7550	4	4	1	3
Farmacia (esclusi stupefacenti)	CO	7560	4	3	1	1
Mangimi (escluso foraggio)	CO	1530	5	1	1	1
Prodotti chimico farmaceutici, specialità medicinali (esclusi stupefacenti)	CO	7970	5	4	1	3
Prodotti per agricoltura, sementi	CO	7420	5	3	1	2
Profumeria	CO	7520	5	3	1	1
Edilizia ed attività accessorie - Pietre - Vetri - Terracotte						
Ceramiche artistiche, cristalleria, maioliche, porcellane	CO	5330	3	2	1	1
Ceramiche per pavimenti e rivestimenti	CO	5320	1	1	1	1
Edilizia, manufatti e materiali (esclusi espansi o alveolari ed escluso bronzo, ottone, rame e stagno)	CO	5420	3	1	1	1
Edilizia, manufatti e materiali incombustibili	CO	5414	1	1	1	1
Marmo, pietre, minerali e graniti	CO	5110	1	1	1	1
Legno e affini						
Articoli per campeggio	CO	4474	5	3	1	2
Articoli per giardinaggio	CO	4473	5	3	1	2
Coppe, medaglie, trofei, timbri e targhe (esclusi argento e preziosi)	CO	2720	4	2	1	1
Cornici, cristalli, porte, specchi e vetri	CO	3310	5	1	1	2

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Hobbistica, articoli di bricolage, modellismo	CO	3311	5	2	1	2
Legname (squadrate e tavolate)	CO	3115	5	1	1	2
Legno, sughero, vimini (oggetti di)	CO	3520	5	1	1	2
Mobili in legno (escluso antiquariato)	CO	3410	5	2	1	2
Serramenti in legno e plastica, palchetti per pavimenti	CO	3210	5	1	1	2
Strumenti musicali	CO	2715	5	3	1	2
Metallo - Meccanica - Elettromeccanica - Elettrodomestici						
Accessori e ricambi auto e natanti, compresi pneumatici senza montaggio ed escluse apparecchiature audiovisive	CO	2500	4	3	1	2
Accessori e ricambi auto e natanti, esclusi pneumatici ed apparecchiature audiovisive	CO	2501	3	3	1	2
Apparecchi di illuminazione	CO	2380	4	1	1	2
Apparecchi di misura, regolazione e scientifici (esclusi quelli ottici e fotografici)	CO	2431	4	2	1	2
Apparecchiature elettriche (esclusi elettrodomestici)	CO	2321	4	3	1	2
Apparecchiature elettroniche, calcolatori e computer	CO	2420	4	4	1	2
Armeria, caccia e pesca (escluse pellicce)	CO	2300	4	4	2	2
Articoli acustici, medicali e ortopedici, igienico-sanitari (esclusi farmaceutici)	CO	2241	4	1	1	2
Articoli tecnico industriali	CO	2440	4	2	1	2
Biciclette, moto e relativi accessori	CO	2541	2	3	1	2
Biciclette, moto ed accessori (escluso abbigliamento)	CO	2542	2	2	1	2
Caldaie e bruciatori	CO	2215	2	1	1	2
Casalinghi, bomboniere, coltelli e posate, arrotino	CO	2280	3	2	1	2
Concessionaria auto e roulotte (senza officina)*	CO	2511	2	3	1	1
Concessionaria barche, natanti e canotti (senza officina)	CO	2570	4	2	1	1
Concessionaria macchine agricole e movimento terra (senza officina)	CO	2220	2	2	1	2
Elettrodomestici (esclusi audiovisivi)	CO	2610	3	3	1	2
Elettrodomestici audiovisivi, autoradio, Hi-Fi	CO	2621	4	4	1	2
Ferramenta, utensileria	CO	2230	2	3	1	2
Idraulica, idrotermosanitari	CO	2240	2	2	1	2
Macchine per calcolare/scrivere, macchine per ufficio	CO	2410	2	4	1	2

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Macchine per cucire e per maglieria	CO	2411	2	3	1	2
Metalli (esclusi: acciaio, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno)	CO	2130	1	1	1	2
Metalli: acciaio, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno	CO	2132	1	3	1	2
Mobili metallici, casseforti, armadi forti, serrature	CO	2630	2	2	1	2
Mobili metallici, casseforti, armadi forti, serrature	CO	2630	2	2	1	2
Serramenti in metallo	CO	2210	2	1	1	2
Plastica Gomma Pelli						
Articoli in gomma e materia plastica non espansa o alveolare	CO	4540	5	1	1	1
Borse e borsette, ombrelli, articoli in pelle	CO	4340	4	4	1	1
Calzature	CO	4350	5	3	1	1
Pelletteria, articoli in cuoio, selleria, valigeria	CO	4345	4	4	1	1
Tessile e abbigliamento e accessori						
Abbigliamento, boutique (escluse pellicce)	CO	6810	3	4	1	1
Abiti da lavoro e indumenti protettivi	CO	6830	3	3	1	1
Berretti e cappelli	CO	6901	3	1	1	1
Biancheria e teleria da casa	CO	6812	3	3	1	1
Biancheria intima, biancheria per abbigliamento	CO	6813	3	3	1	1
Calze	CO	6820	3	3	1	1
Coperte, copriletti, materassi	CO	6811	3	2	1	1
Corde, cordami e funi	CO	6710	3	1	1	1
Filati in genere	CO	6511	3	3	1	1
Foderami	CO	6512	3	3	1	1
Merceria compreso abbigliamento	CO	6870	3	4	1	1
Merceria senza abbigliamento	CO	6872	3	3	1	1
Pellicceria (solo vendita)	CO	6880	3	NO	2	1
Stoffe e tessuti per arredamento	CO	6610	3	3	1	1
Stoffe, tessuti e velluti per abbigliamento	CO	6600	3	4	1	1
Tappeti e arazzi	CO	6790	3	3	1	1
Vetri - Foto						
Articoli fotografici	CO	2430	5	4	2	1
Articoli fotografici compreso sviluppo e stampa (anche digitale)	CO	2429	5	4	2	2

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Damigiane, fiaschi, botti e articoli enologici	CO	5531	5	1	1	2
Ottica, articoli e strumenti ottici	CO	2435	5	4	1	2
Varie						
Animali vivi	CO	9950	3	1	1	1
Antiquariato (esclusi preziosi)	CO	0010	3	4	1	1
Articoli in argento e da regalo	CO	2843	3	4	2	1
Articoli per campeggio	CO	4474	3	3	1	1
Articoli per giardinaggio	CO	4473	3	3	1	1
Articoli per l'infanzia, compreso abbigliamento	CO	6816	3	3	1	1
Articoli religiosi e arredi sacri	CO	2920	3	1	1	1
Articoli sportivi	CO	3300	3	2	1	1
Bazar, emporio	CO	2910	3	4	1	1
Bigiotteria, chincaglieria (esclusi preziosi)	CO	2840	3	2	1	1
Coppe, medaglie, trofei, timbri e targhe (esclusi argento e preziosi)	CO	2720	3	2	1	1
Dischi, nastri, musicassette e videocassette	CO	4630	3	3	1	1
Filatelia, numismatica	CO	9330	3	4	1	1
Fioraio (in fabbricato in muratura conforme definizione – esclusi chioschi)	CO	9920	3	1	1	1
Galleria d'arte (esclusi preziosi), quadri	CO	0020	3	4	1	1
Giocattoleria (esclusi giocattoli pirici)	CO	2710	3	2	1	1
Gioielleria, oreficeria, orologeria	CO	2845	3	NO	2	1
Hobbistica, articoli di bricolage, modellismo	CO	3311	3	2	1	1
Supermercato alimentare e prodotti per la casa	CO	9130	3	3	2	1
Tabaccheria, privata, articoli per fumatori (esclusi preziosi)	CO	1870	3	4	2	1

NO = Garanzia non assumibile

Artigiani non commercianti
Escluse Imprese edili
AR = Attività prevalente PRODUZIONE/INSTALLAZIONE
Classe di RISCHIO

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Alimentari						
Acque minerali, gassose e bibite analcoliche	AR	1110	2	1	1	3
Alimentari in genere	AR	1810	2	3	1	3
Birreria, pub	AR	1120	4	3	1	3
Cereali e granaglie molini	AR	1210	6	2	1	3
Dolciumi, confetteria e pasticceria con forno	AR	1350	6	2	1	3
Erboristeria e prodotti macrobiotici	AR	1762	4	3	1	3
Formaggi duri (depositi)	AR	1610	2	3	1	3
Formaggi, latticini, burro, yogurt	AR	1621	2	2	1	3
Gelateria, cremeria con produzione propria	AR	1360	4	2	1	3
Macelleria, polleria	AR	1660	2	3	1	3
Miele e prodotti apiari	AR	1412	4	3	1	3
Ortofrutticoli, frutta e verdura fresca	AR	1181	2	2	1	3
Panetteria con forno	AR	1352	6	2	1	3
Prosciutti e salumi	AR	1440	4	3	1	3
Carta Cartotecnica e Grafica						
Cartotecnica anche con stampa e plasticatura	AR	4180	9	3	1	4
Copisteria, tipografia, litografia, serigrafia, legatoria	AR	6414	6	1	1	4
Chimica						
Colori, coloranti, smalti, solventi e vernici, mesticheria, carta da parati, decorazioni, linoleum e moquette	AR	7340	9	1	1	5
Detersivi e detergenti	AR	8740	9	2	1	4
Mangimi (escluso foraggio)	AR	1530	7	1	1	4
Prodotti chimico farmaceutici, specialità medicinali (esclusi stupefacenti)	AR	7970	6	4	1	4
Prodotti per agricoltura, sementi	AR	7420	11	3	1	5
Profumeria	AR	7520	9	3	1	4
Produzione di Sostanze Chimiche (esclusi acidi forti e materie caustiche)	AR	6423	11	3	1	5
Concia di Pelli, senza acidi forti	AR	6440	8	4	1	6
Legno e affini						
Cornici, cristalli, porte, specchi e vetri	AR	3310	7	1	1	5
Legname (squadri e tavolate)	AR	3115	9	1	1	5
Legno, sughero, vimini (oggetti di)	AR	3520	12	1	1	5

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Mobili in legno (escluso antiquariato)	AR	3410	10	1	1	5
Serramenti in legno e plastica, palchetti per pavimenti	AR	3210	7	1	1	5
Strumenti musicali	AR	2715	10	3	1	5
Lavori di Artigianato artistico in legno, ceramica, stoffa, vetro, pellami, carta	AR	6413	8	2	1	4
Lavori di falegnameria e produzione mobili, senza posa in opera presso terzi	AR	6420	11	2	1	5
Segheria escluso l'abbattimento, la squadratura e la segatura di boschi	AR	6426	8	2	1	5
Lavori di Falegnameria e produzione di Mobili, con posa in opera presso terzi	AR	6438	12	2	1	6
Metallo - Meccanica - Elettromeccanica - Elettrodomestici						
Apparecchi di illuminazione	AR	2380	3	1	1	5
Apparecchi di misura, regolazione e scientifici (esclusi quelli ottici e fotografici)	AR	2431	3	2	1	5
Apparecchiature elettriche (esclusi elettrodomestici)	AR	2321	3	3	1	5
Apparecchiature elettroniche, calcolatori e computer	AR	2420	3	4	1	5
Armeria, caccia e pesca (escluse pellicce)	AR	2300	3	4	2	5
Articoli acustici, medicali e ortopedici, igienico-sanitari (esclusi farmaceutici)	AR	2241	3	1	1	5
Articoli tecnico industriali	AR	2440	3	2	1	5
Caldaie e bruciatori	AR	2215	2	1	1	5
Casalinghi, bomboniere, coltelli e posate, arrotino	AR	2280	3	2	1	5
Elettrodomestici (esclusi audiovisivi)	AR	2610	5	3	1	5
Elettrodomestici audiovisivi, autoradio, Hi-Fi	AR	2621	3	4	1	5
Ferramenta, utensileria	AR	2230	2	3	1	5
Idraulica, idrotermosanitari	AR	2240	2	2	1	5
Macchine per calcolare/scrivere, macchine per ufficio	AR	2410	3	4	1	5
Macchine per cucire e per maglieria	AR	2411	3	3	1	5
Metalli (esclusi: acciaio, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno)	AR	2130	3	1	1	5
Metalli: acciaio, alluminio, bronzo, ottone, piombo, rame e stagno	AR	2132	3	3	1	5
Mobili metallici, casseforti, armadi forti, serrature	AR	2630	3	2	1	5
Serramenti in metallo	AR	2210	3	2	1	5

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Lavori di Meccanica (esclusa installazione di impianti)	AR	6421	3	2	1	5
Lavori di Lattoniere (esclusa installazione)	AR	6425	3	2	1	5
Lavori di Meccanica (compresa installazione di impianti)	AR	6432	3	2	1	6
Lavori di Lattoniere (compresa installazione)	AR	6435	3	2	1	6
Riparazione di Carrozzerie di Veicoli a motore	AR	6433	5	3	1	7
Riparazione di Impianti Elettrici di Veicoli a motore	AR	6434	5	3	1	7
Riparazione Meccanica di Veicoli a motore e Motoveicoli	AR	6441	5	3	1	7
Plastica Gomma Pelli						
Articoli in gomma e materia plastica non espansa o alveolare	AR	4540	10	1	1	7
Borse e borsette, ombrelli, articoli in pelle esclusa la conciatura	AR	4340	9	4	1	7
Calzature esclusa la conciatura	AR	4350	9	3	1	7
Pelletteria, articoli in cuoio, selleria, valigeria esclusa la conciatura	AR	4345	9	4	1	7
Lavorazione delle Materie Plastiche e della Gomma	AR	6422	12	1	1	5
Riparazione di Gomme di Veicoli a motore e Motoveicoli	AR	6442	12	1	1	7
Concia di Pelli con acidi forti	AR	6445	7	1	1	7
Produzioni e lavorazioni di manufatti per Edilizia ed attività accessorie - Pietre - Vetri- Terracotte						
Ceramiche artistiche, cristalleria, maioliche, porcellane	AR	5330	3	2	1	4
Ceramiche per pavimenti e rivestimenti	AR	5320	3	2	1	4
Edilizia, manufatti e materiali (esclusi espansi o alveolari ed escluso bronzo, ottone, rame e stagno)	AR	5420	3	1	1	4
Edilizia, manufatti e materiali incombustibili	AR	5414	3	1	1	4
Marmo, pietre, minerali e graniti	AR	5110	1	1	1	4
Lavori di installazione a manutenzione di Impianti Elettrici in civili abitazioni e stabilimenti	AR	6431	5	2	1	6
Applicazione di Tappezzeria, lavori di Tinteggiatura e Decorazione solo all'interno di edifici occupati e non	AR	6536	5	1	1	6
Lavori di Pavimentazione e Rivestimento in Legno, Ceramica e Marmo solo all'interno, di edifici occupati e non	AR	6537	7	1	1	6
Lavori di installazione e riparazione di Impianti Idraulici e Idrico- Sanitari	AR	6443	3	2	1	6

		Codice attività	Incendio	Furto	Cristalli	R.C.T.
Lavori di installazione e manutenzione di Impianti Termici e di Condizionamento, esclusa la conduzione degli impianti	AR	6444	5	2	1	6
Lavori di Decorazione in genere	AR	6545	5	1	1	6
Tessile e abbigliamento e accessori						
Abbigliamento, boutique (escluse pellicce)	AR	6810	6	4	1	6
Abiti da lavoro e indumenti protettivi	AR	6830	6	3	1	6
Berretti e cappelli esclusi quelli in paglia	AR	6901	6	1	1	6
Biancheria e teleria da casa	AR	6812	4	3	1	6
Biancheria intima, biancheria per abbigliamento	AR	6813	4	3	1	6
Calze	AR	6820	6	3	1	6
Coperte, copriletti, materassi	AR	6811	12	2	1	6
Corde, cordami e funi	AR	6710	6	1	1	6
Filati in genere	AR	6511	6	3	1	6
Foderami	AR	6512	4	3	1	6
Sartoria su misura, modisteria	AR	6815	6	4	1	6
Stoffe e tessuti per arredamento	AR	6610	6	3	1	6
Stoffe, tessuti e velluti per abbigliamento	AR	6600	6	4	1	6
Tappeti e arazzi	AR	6790	12	3	1	6
Lavori di tessitura e filatura	AR	6416	6	4	1	6
Vetri - Foto						
Articoli fotografici compreso sviluppo e stampa (anche digitale)	AR	2429	5	4	2	7
Damigiane, fiaschi, botti e articoli enologici	AR	5531	7	1	1	7
Ottica, articoli e strumenti ottici	AR	2435	7	4	1	7
Varie						
Articoli in argento e da regalo	AR	2843	4	4	2	4
Articoli religiosi e arredi sacri	AR	2920	7	2	1	4
Barbiere-parrucchiere	AR	6760	2	1	1	4
Giocattoli	AR	2710	8	2	1	4
Gioielleria, oreficeria, orologeria	AR	2845	4	NO	2	4
Autotrasportatore/Spedizionario	AR	6424	3	4	1	4
Lavori di pulizia pavimenti, vetri, insegne, camini ed ambienti in genere, solo all'interno di edifici occupati e non	AR	6439	4	2	1	4
Lavori di Giardinaggio compresa potatura di alberi non di alto fusto	AR	6538	4	3	1	4